

Codice A1701B

D.D. 10 maggio 2021, n. 404

Diniego dell'istanza di accesso documentale presentata ai sensi degli articoli 22 e s.s. della legge n. 241/1990, dell'art. 25 della legge regionale n. 14/2014 e del regolamento regionale n. 5/R/2018



ATTO DD 404/A1700A/2021

DEL 10/05/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Diniego dell'istanza di accesso documentale presentata ai sensi degli articoli 22 e s.s. della legge n. 241/1990, dell'art. 25 della legge regionale n. 14/2014 e del regolamento regionale n. 5/R/2018

Vista l'istanza di accesso documentale presentata allo scrivente Settore in data 14 aprile 2021 (Prot. 9641) dall'Associazione Agripiemonte Miele;

Vista la ricevuta ai sensi dell'articolo 18 bis e dell'articolo 4 del regolamento regionale 29 giugno 2018, n. 5/R, trasmessa in data 15 aprile 2021 (prot. 9879), con la quale è stato comunicato l'avvio procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'atto di notifica (prot. 10461) in data 21 aprile 2021 ai due soggetti individuati in qualità di controinteressati Associazione Aspromiele e Società Agricola Cooperativa Piemonte Miele;

Considerato che la Società Agricola Cooperativa Piemonte Miele, con nota prot. 10952 del 27 aprile 2021 e l'Associazione Produttori Miele Aspromiele, con nota prot. 11253 del 29 aprile 2021, soggetti controinteressati, hanno fatto pervenire opposizione all'istanza di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del regolamento regionale n. 5/R/2018, presentando precise controdeduzioni;

Esaminate e valutate ai sensi dell'articolo 22 della legge 241/1990 e s.m.i. e del regolamento regionale n. 5/R/2018 le controdeduzioni formulate dai suddetti controinteressati nelle citate note;

Considerato di accogliere tali controdeduzioni, che si considerano motivate poiché la richiesta di accesso riguarda dati attinenti i nominativi dei soci e il numero di alveari allevati dai medesimi, definiti dai controinteressati dati "*sensibili e riservati*", e configuranti interessi sia economici che commerciali;

Considerato altresì che la richiesta dell'istante, riguardante appunto interessi economici e commerciali, può senz'altro considerarsi ultronea o eccedente e non proporzionata ai fini

dell'accesso;

Rilevato che l'eventuale ostensione della documentazione richiesta dall'istante non avrebbe alcuna utilità pratica diversa dalla mera conoscenza dell'operato della pubblica amministrazione regionale, e si concretizzerebbe in un generalizzato ed indiscriminato controllo di tutta l'azione amministrativa, che esula dalla ratio delle norme relative al diritto di accesso documentale e in particolare dal dettato dell'articolo 24 comma 3 della legge 241/1990, secondo il quale "*non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni*";

Considerato che tale dettato normativo è stato peraltro ripreso dal regolamento regionale n. 5R/2018, secondo il quale "*non sono ammissibili istanze di accesso documentale preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione regionale o delle sue strutture*";

Considerato che in ogni caso non sono neppure ravvisabili nella richiesta di accesso agli atti di cui trattasi esigenze difensive di tutela giudiziaria, posto che la determinazione dirigenziale n. 838/A1701B/2020 è stata emanata in data 25 novembre 2020, ed è stata trasmessa via email all'Associazione Agripiemonte Miele in data 26 novembre 2020 (e quindi è stata portata a conoscenza dell'Associazione ancor prima del 17 dicembre 2020, data di pubblicazione nel B.U.R.) e che pertanto sono decorsi i termini di impugnazione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (60 giorni) o avanti al Presidente della Repubblica (120 giorni);

Ritenuto quindi per quanto sopra di procedere al rigetto dell'istanza di accesso documentale presentata allo scrivente Settore in data 14 aprile 2021 dall'Associazione Agripiemonte Miele;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 contenente le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 contenente la "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale"; Gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184; La legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14; Il decreto del Presidente della Giunta regionale, regolamento 29 giugno 2018, n. 5/R;

determina

- di rigettare per le motivazioni indicate in premessa, la richiesta di accesso presentata dall'Associazione Agripiemonte Miele in data 14 aprile 2021 (Prot. 9641).

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni al Difensore Civico regionale, entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale,

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)

Firmato digitalmente da Paolo Balocco